



Comune di Lecco

AII/C

MODALITA' APPLICATIVE PER RIDUZIONI/MAGGIORAZIONI AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

RIDUZIONI individuate per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si applicano alle tariffe base definite con D.C.C. n. 9/2023 e s.m.i., qualora vi sia facoltà di applicare più riduzioni gli oneri di urbanizzazione dovuti vanno determinati applicando contestualmente tutte le riduzioni all'importo derivante dall'applicazione delle tariffe base. Le diverse riduzioni applicabili ai sensi della presente deliberazione, per quanto attiene la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, non possono comunque determinare un abbattimento complessivo dell'importo dovuto superiore al 60%. Di seguito un'ipotesi di calcolo su un importo dovuto pari a 100 € (derivante dall'applicazione della tariffa base alla superficie o volume dell'intervento), ipotizzando un caso di sconto multiplo con tre differenti riduzioni (pari a -5%; -15%; -5%): $100€ \cdot (1-5\%) \cdot (1-15\%) \cdot (1-5\%) = 76,71€$ tenendo presente che le diverse riduzioni non possono determinare un abbattimento complessivo dell'importo dovuto superiore al 60%.

RIDUZIONI applicabili ai sensi della presente deliberazione per quanto attiene la quota relativa al costo di costruzione, similmente a quanto sopra indicato, non possono comunque determinare un abbattimento complessivo dell'importo dovuto per il contributo di costruzione superiore al 60%.

RIDUZIONI di cui all'art. 44 (comma 8) e art. 43 (comma 2-quater) L.R. n. 12/2005 non si applicano alle istanze di Permesso di Costruire o di Piano Attuativo già presentate all'entrata in vigore della L.R. n. 18/2019 (14.12.2019).

RIDUZIONI di cui all'art. 42 (comma 2) L.R. n. 16/2016 si applicano ai titoli abilitativi, onerosi che ricadono in tale casistica (interventi di nuova costruzione), sia per i servizi abitativi pubblici - nel caso non fossero previsti nel Piano dei Servizi - sia per i servizi abitativi sociali così come definiti dalla normativa vigente.

RIDUZIONI di cui all'art. 43 (comma 2-quinquies) L.R. n. 12/2005:

- sono applicabili a specifici interventi sul patrimonio edilizio esistente; si rinvia per l' "Ambito di applicazione" alla D.G.R. n. XI/3509/2020;
- possono essere utilizzate laddove ci si avvalga di altre riduzioni ed incentivi previsti dalla medesima L.R.: infatti, sono ammesse anche laddove già si applichino le riduzioni previste all'art. 44 (comma 8) ovvero previste all'art. 48 (comma 6) ovvero previste all'art. 43 (comma 2-quater) della L.R. n. 12/2005, mentre non è ammessa per gli interventi di recupero degli edifici rurali in stato di dismissione o abbandono all'uso agricolo (art. 40-ter, comma 5, L.R. n. 12/2005)
- non possono accedere a tali riduzioni "gli interventi che per le medesime finalità, usufruiscono di un finanziamento pubblico (eventuali agevolazioni fiscali non sono equiparate ad un "finanziamento pubblico)";
- ai fini delle necessarie verifiche "l'istanza per il rilascio del titolo abilitativo che dà accesso alla riduzione del contributo di costruzione (...) deve essere accompagnata, oltre che dalla necessaria documentazione amministrativa e di progetto, anche dalla ulteriore documentazione tecnica nonché da una asseverazione del progettista, o altro tecnico abilitato, che dimostri, con apposita relazione e per ciascuna delle finalità perseguite nel progetto, il raggiungimento delle finalità e dei criteri" riportati nell'allegata Tab/A;
- per completare le verifiche "A valle dell'esecuzione dei lavori, il raggiungimento dei criteri e delle finalità dichiarate in sede progettuale dovrà essere dimostrato da apposita relazione asseverata dal Direttore Lavori (o altro professionista abilitato nel caso in cui la particolarità degli interventi richieda l'assunzione di responsabilità da parte di particolari figure professionali) che accompagnerà la Segnalazione Certificata di Agibilità e/o la fine lavori a seconda del tipo di intervento".

MAGGIORAZIONE di cui all'art. 43 (comma 2-bis) L.R. n. 12/2005 si applica ai titoli abilitativi, onerosi che ricadono in tale casistica (interventi di nuova costruzione), a far tempo dal 12.04.2009. In caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione non è ammissibile lo scomputo relativamente a tale quota di maggiorazione.

MAGGIORAZIONI di cui all'art. 43 (comma 2-bis) e art. 43 (comma 2-sexies) L.R. n. 12/2005 per l'individuazione delle aree agricole allo stato di fatto si veda planimetrica allegata.



